



COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI E TRASPORTI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 - Competenze
- ART. 3 - Responsabilità
- ART. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ART. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III: FERETRI

- ART. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- ART. 8 - Verifica e chiusura feretri
- ART. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- ART. 10 - Fornitura gratuita dei feretri
- ART. 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV: TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 12 - Modalità del trasporto e percorso
- ART. 13 - Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri
- ART. 14- Trasporti gratuiti e a pagamento
- ART. 15 - Orario dei trasporti
- ART. 16 - Norme generali per i trasporti
- ART. 17 - Riti religiosi
- ART. 18 - Trasferimento di salme senza funerale
- ART. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- ART. 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- ART. 21 - Trasporti in luoghi diversi dal cimitero
- ART. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero
- ART. 23 - Trasporti di ceneri, resti mortali, feti e parti di cadavere
- ART. 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I: CIMITERI

- ART. 25 - Cimitero comunale
- ART. 26 - Disposizioni generali vigilanza
- ART. 27 - Reparti speciali nel cimitero
- ART. 28 - Ammissione nel cimitero e nei repa

CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ART. 29 - Disposizioni generali
- ART. 30 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE



- ART. 31 - Inumazione
- ART. 32 - Cippo
- ART. 33 - Tumulazione
- ART. 34 - Deposito provvisorio

CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 35 - Esumazioni ordinarie
- ART. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- ART. 37 - Esumazione straordinaria
- ART. 38 - Estumulazioni
- ART. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- ART. 40 - Raccolta delle ossa
- ART. 41 - Oggetti da recuperare
- ART. 42 - Disponibilità dei materiali

CAPO V: CREMAZIONE

- ART. 43 - Crematorio
- ART. 44 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- ART. 45 - Urne cinerarie

CAPO VI: POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 46 - Orario
- ART. 47 - Disciplina d'ingresso
- ART. 48 - Divieti speciali
- ART. 49 - Riti funebri
- ART. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- ART. 51 - Fiori e piante ornamentali
- ART. 52 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I: TIPOLOGIE ED USO DELLE SEPOLTURE

- ART. 53 - Sepolture private
- ART. 54 - Durata delle concessioni
- ART. 55 - Modalità di concessione
- ART. 56 - Uso delle sepolture private
- ART. 57 - Manutenzione
- ART. 58 - Costruzione delle tombe di famiglia, termini
- ART. 59 - Interventi nella parte storica

CAPO II: DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- ART. 60 - Divisione, subentri
- ART. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato e rimborso del corrispettivo di concessione dei loculi
- ART. 62 - Rinuncia a concessione di aree già edificate

CAPO III: REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- ART. 63 - Revoca
- ART. 64 - Morte del concessionario, decadenza



ART. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

ART. 66 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 67 - Accesso al cimitero

ART. 68 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

ART. 69 - Recinzione aree, materiali di scavo

ART. 70 - Introduzione e deposito di materiali

ART. 71 - Orario di lavoro

ART. 72 - Sospensione dei lavori

ART. 73 - Vigilanza

ART. 74 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II: IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 75 - Funzioni, licenza

ART. 76 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE

ART. 77 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

ART. 78 - Mappa

ART. 79 - Annotazioni in mappa

ART. 80 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

ART. 81 - Schedario dei defunti

ART. 82 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II: TARIFFE - SANZIONI

ART. 83 - Canonici annui

ART. 84 - Sanzioni

CAPO III: NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 85 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

ART. 86 - Cautele

ART. 87 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

ART. 88 - Sepolture private a tumulazione pregresse, mutamento del rapporto concessorio

ART. 89 - Rimesse di carri funebri, norma transitoria.



TITOLO I **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART.1-OGGETTO.

1. Il presente regolamento, in osservanza al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART.2-COMPETENZE.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con apposito regolamento, a termini dell'art.88 del D.Lgs. n°267/2000 e del D:lgs. N°165/2001 e successive modificazioni ed in conformità al vigente Statuto Comunale.

ART.3-RESPONSABILITA'.

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate soluzioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART.4-SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo articolo 18, comma 1°;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune ne dispone;
- e) il trasporto funebre nell' ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo articolo 14;
- f) l'inumazione in campo comune;



- g) la cremazione di salme di persone residenti in vita nel Comune di Filottrano, ovunque decedute;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- l) il feretro *per* le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 10;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto del Comune.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42, 2° comma lettera f) de D.Lgs. n°267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata o gratuita, purchè venga quantificato l'onere *per* l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

1. Presso il Cimitero sono esposti, o conservati nell'apposito ufficio, i seguenti atti a disposizione del pubblico:
- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (registro delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni e delle variazioni) cronologicamente aggiornato dagli addetti;
- b) copia del presente regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
- d) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno ed in quello successivo;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteri ali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) elenco delle estumulazioni ordinarie previste per l'anno successivo;
- i) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241;
- l) il registro dei reclami e delle osservazioni.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, presso la camera mortuaria.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall' Autorità Giudiziaria anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.



4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica della ASL; in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1965 n.185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero o siano inesistenti, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

CAPO III - FERETRI

ART. 7-DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro .
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8-VERIFICA E CHIUSURA FERETRI.

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART.9-FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.)
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;



- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo articolo 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
- d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.



7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10 -FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.

1. Il Comune garantisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 9 lettera a) e lettera e) sub. 1 per salme di persone di cui non sono conosciuti o rintracciabili i familiari.

ART. 11-PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12-MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO.

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati, con ordinanza, dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

3. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

5. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

6. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

7. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, eccetto per il passaggio dei veicoli in servizio di assistenza pubblica o di pubblica sicurezza.

ART. 13- ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE ED ATTIVITA' FUNEBRE

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.



2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

3. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990, n.285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

5. L'A.S.L. vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

6. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) Disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n.773/31;
- b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) Trasporto di cadavere.

7. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

8. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

9. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del codice penale come modificato dalla legge 26/04/1990, n.86.

10. Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 14-TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO.

1. Sono a Carico del Comune, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 285/90, i seguenti trasporti:

- a) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;
- c) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;
- d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
- e) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.



2. Sono a carico dei privati tutti i restanti casi di trasporti funebri ed in particolare quelli in cui siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, con la presenza di cartelli indicanti il nominativo della salma, con la sosta lungo il percorso.

ART. 15-ORARIO DEI TRASPORTI.

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonchè percorsi consentiti.

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe in caso di più festività consecutive o particolari e giustificati motivi.

ART. 16-NORME GENERALI PER I TRASPORTI.

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.



ART. 17 - RITI RELIGIOSI.

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali disciplinate dal presente regolamento.

ART.18-TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE.

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, antecedenti al funerale sono eseguiti in forma privata con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. .

ART. 19-MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell' ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, lo stesso dirigente detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l' inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART.20-TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.



4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, fatta salva la sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1° e 2° del D.P.R. 285/90.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 21-TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 22-TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con RD. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ART. 23-TRASPORTO DI CENERI, RESTI MORTALI, FETI E PARTI DI CADAVERE

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

6. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di prodotti di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto presumibilmente 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questo caso il trasporto può essere effettuato con vettura privata chiusa.



ART.24 -RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO.

1. Le rimesse di auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in 'posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, nè creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale;

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell' ASL salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile dell'ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II - CIMITERI **CAPO I - CIMITERI**

ART.25 -CIMITERO COMUNALE.

1. Ai sensi dell'art. 337 del TU delle Leggi Sanitarie RD. 27 luglio 1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

ART.26 -DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA.

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R 10 settembre 1990 n.285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 8/6/1990 n.142.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione sono riservate al personale addetto al Cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52,53 e 81 del D.P.R 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 27-REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo



determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ART. 28-AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI.

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono inoltre ricevute, su richiesta dei familiari, le salme dei nativi nel Comune e residenti altrove o per avvicinamento al coniuge defunto.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono, parimenti, ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura a tumulazione individuale. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nelle edicole private possono essere ricevute le salme delle persone aventi, con il concessionario, un grado di parentela così come previsto dall'art. 433 del Codice Civile, indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte del defunto.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

5. Indipendentemente dal luogo di nascita, dalla residenza in vita e dal luogo di morte del defunto, vengono sempre ricevute nel Cimitero Comunale le urne cinerarie per le quali un familiare di cui al successivo art.45 comma 8, ne chiedi l'affidamento per la conservazione nella propria abitazione privata, con le modalità di cui all'art.45 comma 7 e seguenti del presente regolamento. Per gli affidamenti familiari di urne cinerarie relative a defunto che non rientrano nei requisiti di cui ai primi quattro commi del presente articolo, nel caso di cessazione delle condizioni degli stessi affidamenti, le urne cinerarie non possono essere tumulate nel cimitero comunale. In tale caso è prevista la sola dispersione delle ceneri nel cinerario comune, fatta salva l'ipotesi di nuovo affidamento agli eredi previsto dal successivo art.45 comma 13.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 29-DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie della durata di 12 (dodici) anni.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego di tali fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.



ART. 30-PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

1. Il Consiglio Comunale adotta, unitamente al presente atto, il piano regolatore cimiteriale che consta di una planimetria generale in scala 1:500 con inclusa planimetria 1:2000 per la delimitazione dei settori.

2. Il piano regolatore cimiteriale contempla l'individuazione planimetrica dei campi a inumazione, dei campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie o collettività, dei colombari a tumulazione individuale (loculi); delle aree per edicole private (tombe di famiglia), delle cellette ossario e nicchie cinerarie, degli ossari comuni. Il dimensionamento dell' area destinata alle inumazioni è stata effettuata tenendo conto delle salme inumate nell'ultimo decennio, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 285/90.

3. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il presente impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 31-INUMAZIONE.

1. Le sepolture ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate, sono gratuite solo per quanto concerne la concessione dell'area e l'apposizione del cippo, sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.

2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura ad inumazione hanno le misure di cm. 250 x - cm. 100 (cento).

3. Il tempo di rotazione di cui all'art. 58 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 è fissato in anni 12. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità da una fila all'altra. Detto tipo di sepoltura viene eseguita dal Comune conformemente agli artt.68-69-70 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Le fosse dovranno possedere le caratteristiche tecniche di cui agli artt.71-72-73 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

4. Non è ammesso l'uso di copritomba da collocare in sostituzione del cippo lapideo di cui al successivo articolo 32.

5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliarli per deporli in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

ART. 32-CIPPO.

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. In particolare il cippo di cui all'art. 70 commi 1 ° e 2° del citato decreto sarà in travertino grezzo non lucidato ed avrà le seguenti dimensioni: spessore cm. 10, larghezza cm.50, altezza complessiva cm. 100 di cui cm 40 sarà la porzione interrata e cm 60 quella fuori terra, con gli ultimi 25 cm sagomati ad arco a tutto sesto con



diametro di cm 50. Il cippo avrà applicata una targhetta in ottone con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Sarà a carico del privato l'eventuale apposizione di foto e della luce votiva.

ART. 33-TUMULAZIONE.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opera murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza mt 2,25 - larghezza mt. 0,75 - altezza mt 0,70.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

4. Le dimensioni minime indicate al precedente comma 3° possono essere derogate per gli interventi, di restauro di tombe esistenti nel cimitero alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

6. Nel loculo può essere tumulato un solo feretro. Nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e previa autorizzazione del competente Ufficio o Organo, nei loculi già occupati è consentita la tumulazione di una nuova salma o di resti mortali (a seconda che nel loculo sia già presente un'urna ossario/cineraria o una bara normale) non indicati nella concessione originaria ed i quali abbiano con il defunto o concessionario, un grado di parentela così come definito dal successivo articolo 56 comma 3° del presente regolamento.

7. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie o delle estumulazioni straordinarie di cui al successivo art. 38 comma 3° letto b).

8. Le misure minime di ingombro libero interno delle cellette per ossario sono le seguenti: lunghezza mt. 0,70 - larghezza mt 0,30 - altezza mt. 0,70.

ART. 34 - DEPOSITO PROVVISORIO.

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di restauro e di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, ma non completato al momento del decesso;

d) per il periodo necessario a rendere disponibili alla tumulazione definitiva loculi o ossari (anche in tombe di famiglia) già concessi, mediante estumulazione con



riduzione delle salme se ciò è consentito dal presente regolamento e delle vigenti leggi in materia.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 48 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 72 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione, le frazioni di semestre sono computate come semestre intero. Tale canone dovrà essere versato anche nel caso in cui la tumulazione avvenga in loculo o ossario concesso ad altra famiglia. La concessione del deposito provvisorio deve risultare nell'autorizzazione alla tumulazione, sottoscritta dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale .

4. A garanzia è richiesto il pagamento di una cauzione anticipata per un importo del canone calcolato di 48 mesi, che verrà poi restituita solo per la quota relativa agli eventuali semestri di non utilizzo, mentre la restante somma verrà trattenuta come canone di utilizzo. Tale criterio dovrà essere utilizzato anche per l'eventuale periodo di rinnovo.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida e delle necessaria autorizzazioni sanitarie, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. Di norma la tumulazione provvisoria presso tombe di famiglia e loculi già concessi è vieta; può essere autorizzata solamente dal competente ufficio nel caso di accertata carenza di loculi (come risultante da appositi atto del competente organo) e subordinatamente al pagamento del relativo canone stabilito comune.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.35 - ESUMAZIONI ORDINARIE.

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 12 anni;
2. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite solo nei mesi di cui all'articolo 84 del D.P.R. n.285/90.
3. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 36-AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.



ART. 37-ESUMAZIONE STRAORDINARIA.

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e solo per gravi motivi debitamente comprovati.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine della Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell' ASL o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 38-ESTUMULAZIONI.

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:
 - a) nel caso la permanenza del feretro nel tumulo risulti inferiore ai 20 anni, solo per trasferimento in altro loculo, in altra tomba di famiglia o fuori Comune. Il trasferimento dovrà avvenire alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - b) trascorsi minimo 20 anni, oltre al trasferimento previsto al punto a), è consentito il condizionamento della salma;
 - c) su ordine dell' Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie previste ai punti a) e b) del comma precedente sono autorizzate dal Sindaco, previa richiesta scritta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi. Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, è data facoltà ad un solo erede, il quale si assume tutte le responsabilità nei confronti degli altri eredi, dichiarando che tutti gli eredi sono a conoscenza ed acconsentono a far eseguire l'operazione cimiteriale oggetto della richiesta.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in



concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione per i casi previsti dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/7/1998, esso è avviato per inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in almeno 7 anni.

ART. 39 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del RD. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
4. E' ammessa la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazioni.
5. Le spese relative alle estumulazioni di salme i cui familiari non siano più rintracciabili, o si tratta di famiglia estinta, sono a carico del Comune.

ART. 40 - RACCOLTA DELLE OSSA.

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nell'estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In quest'ultimo caso i resti mortali vanno raccolti in cassette di zinco dotate di coperchio e di piastrina di identificazione in materiale inalterabile.

ART. 41 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 42-DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri,



documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ART. 43-CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o meno oneroso.

ART. 44-MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello stato Civile.

ART. 45-URNE CINERARIE.

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3. Le misure minime di ingombro libero interno delle cellette cinerarie sono le seguenti: lunghezza mt 0,50 - larghezza mt 0,50 - altezza mt 0,30;

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3°, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione.

5. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.



7. L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto mediante disposizione testamentaria.

L'affidamento è autorizzato inoltre sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto resa, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compilata e sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

Dalla volontà espressa dal defunto deve risultare anche il familiare indicato come affidatario delle ceneri.

8. Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto o ad un familiare che abbia con il defunto un rapporto di parentela fino al 2° grado in linea retta (genitori e figli – nonni e nipoti) e/o in linea collaterale (fratelli/sorelle).

Le ceneri, racchiuse in un'urna sigillata, non possono essere suddivise tra più familiari. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto o verbalmente dal defunto e manifestata con le modalità indicate nell'articolo precedente.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o disposizione dell'autorità giudiziaria.

9. L'istanza di affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere presentata dal familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento e deve contenere i seguenti dati:

- I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente, il rapporto di parentela con il defunto, nonché i dati identificativi dello stesso defunto;
- La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- L'obbligo per l'affidatario di informare l'Ufficiale dello Stato Civile di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, stabilito dal seguente comma 10;
- La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

All'istanza deve essere allegata copia conforme dell'atto di cui al comma 7, dal quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 7, dalla quale risulti, invece, la volontà espressa verbalmente dal defunto.

10. L'affidatario dell'urna cineraria, nella richiesta di affidamento, indicherà il luogo di conservazione della stessa urna, che potrà essere l'abitazione di residenza o un luogo diverso dalla residenza, purchè entrambi ricadenti nell'ambito del Comune di Filottrano. Eventuali variazioni del luogo di conservazione dell'urna cineraria dovranno



essere comunicate all'Ufficiale dello Stato Civile entro 30 giorni. Nello stesso termine di cui sopra, l'affidatario dovrà segnalare all'Ufficiale dello Stato Civile il cambio di residenza, anche quando questa è diversa dal luogo di conservazione dell'urna cineraria.

11. L'autorizzazione all'affidamento familiare viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile in tre esemplari, di cui uno consegnato all'affidatario che ne sottoscrive la ricevuta, uno consegnato a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile al custode del cimitero ed il terzo conservato dall'Ufficiale dello Stato Civile. L'autorizzazione all'affidamento ha valore solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio comunale

12. L'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:

- l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
- sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
- l'affidatario deve garantire la custodia dell'urna cineraria all'interno dell'abitazione di residenza ed adottare tutte le misure necessarie contro ogni profanazione.

A tal fine, l'Ufficiale dello Stato Civile, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, può disporre, in qualsiasi momento, controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare. Il verbale di consegna dell'urna cineraria è redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal custode del cimitero, uno sarà consegnato a chi prende in affidamento l'urna ed il terzo deve essere trasmesso a cura del custode del cimitero all'Ufficiale dello Stato Civile che lo allega all'autorizzazione all'affidamento delle ceneri in precedenza rilasciata.

13. L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affidamento delle ceneri. Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso dello stesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna cineraria al Comune (Servizio di Polizia Mortuaria), per effettuare la tumulazione o la dispersione delle ceneri in cinerario comune secondo quanto stabilito dai familiari, con assoggettamento alle modalità e tariffe previste per i casi di specie. Gli eredi dell'affidatario possono anche chiedere, in alternativa a quanto previsto dalla prima parte di questo articolo, un nuovo affidamento dell'urna cineraria, presentando l'istanza di cui al comma 9. Gli eredi dell'affidatario dovranno però dimostrare la volontà espressa in vita dal de cuius, circa la prosecuzione dell'affidamento ad un erede dell'affidatario. Nel caso di affidamento dell'urna cineraria ad un erede dell'affidatario, non valgono i limiti di parentela di cui al comma 8, ma si applicano le disposizioni della successione legittima di cui agli articoli 565 e seguenti del Codice Civile.

14. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione cronologica dei seguenti dati:

- I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto.
- Le variazioni di residenza dell'affidatario con indicazione della data.
- I recessi dell'affidamento, con l'indicazione della data di recesso e del successivo luogo di sepoltura delle ceneri.



- La data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e l'indicazione delle risultanze riscontrate.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 46 - ORARIO.

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico o voce preregistrata, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 47 - DISCIPLINA D'INGRESSO.

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o raccolta di fondi.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ART. 48 - DIVIETI SPECIALI.

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare o introdurre animali, biciclette, moto cicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi ed oggetti votivi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, terra, ecc. sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sulle sepolture;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, raccogliere petizioni;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture senza autorizzazione dell'Ufficio, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;



n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;

o) eseguire qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non siano debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e/o deferito all'autorità giudiziaria.

4. Eventuali danni arrecati alle sepolture private o della collettività, dovranno essere adeguatamente risarciti.

ART. 49 - RITI FUNEBRI.

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART. 50 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI.

1. Per i campi comuni a inumazione, vale quanto stabilito al precedente art.32.

2. Sono comunque vietate decorazioni facilmente deperibili e che non si addicano con la sacertà del luogo.

ART. 51 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distribuzione.

ART. 52 - MATERIALI ORNAMENTALI.

1. Per ogni singolo loculo il Comune provvede, in quanto compreso nella tariffa di concessione, alla installazione di una lapide in marmo o altro materiale idoneo e del numero di identificazione.

2. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori croci, lumi votivi od altri elementi decorativi. L'applicazione di tali effigi ed ornamenti non può essere fatta sulle cornici, al di fuori della lapide assegnata. Per una miglior cura dell'aspetto e pulizia delle tombe, è fatto obbligo di effettuare il montaggio della luce votiva a sinistra e della vaschetta portafiori a destra della lapide in marmo.

3. L'installazione di lapidi, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonchè l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta da parte del Responsabile dell'ufficio, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

4. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Comune, corredata dei relativi disegni in scala conveniente e dell'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

5. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm 30 x 20 (trenta per venti), a condizione che nella richiesta di autorizzazione il



concessionario dichiarare per se e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi od altro.

6. Limitatamente ai colombari, è fatto divieto di depositare portafiori, lumi votivi e sgabelli di servizio sul pavimento delle corsie. Il Comune disporrà affinché ogni corsia sia dotata di scale e sgabelli per accedere ai loculi disposti più in alto.

7. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

8. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

9. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. Verrà disposta la rimozione anche nel caso di illuminazione votiva installata al di fuori della relativa lapide e/o in difformità alle disposizioni del presente regolamento. E' inoltre vietata l'installazione di lapidi che fuoriescano dalla riquadratura o apertura del singolo loculo.

10. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma verranno adottati previa diffida diretta, anche verbale, ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero.

11. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE ED USO DELLE SEPOLTURE

ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolato cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali;
- b) sepolture per famiglie e collettività.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario stabilito con apposito atto dall'organo comunale competente. In via del tutto eccezionale il Dirigente del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato ed a seguito di istanza scritta del richiedente, potrà concedere la rateizzazione del suddetto canone per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e con corresponsione degli interessi legali. Come previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate (approvato con delibera di C.C. n°64/1998) la richiesta di rateizzazione per massimo 6



rate mensili si perfeziona con la presentazione di polizza fidejussoria semestrale rilasciata da istituto di credito o da compagnia di assicurazione. La garanzia è prestata per l'importo rateizzato maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. In particolare, i loculi possono essere a più piani sovrapposti ed avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.

7. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- le persone o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, che sono concessionari;
- l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

10. Relativamente alla concessione di singoli loculi, cellette ossario e urne cinerarie, vanno indicate le salme destinate ad esservi accolte.

ART. 54 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per le cellette ossario e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta, per un periodo di tempo come stabilito dal regolamento in vigore alla data della scadenza della concessione e dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide di norma con la data dell'autorizzazione alla tumulazione o in assenza con la data di decesso. Nel caso di regolarizzazione di tumulazioni provvisorie o di preconcessione di loculi di cui all'art.55 del presente regolamento, la concessione decorrerà dall'atto di assegnazione del loculo per la tumulazione.

5. I loculi liberati a seguito di traslazione della salma o resti mortali presso tombe di famiglia od altri cimiteri, automaticamente ritornano nella piena disponibilità del



comune il quale riconoscerà al concessionario, o aventi diritto, il rimborso della quota prevista dall'art.61 del presente regolamento.

ART. 55 -MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art.53, di norma si concede solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. Nei Colombari di nuova costruzione la prima assegnazione dei loculi (ossari, ecc.) avviene per ordine numerico progressivo delle sepolture disponibili senza possibilità di scelta da parte dei familiari.

Nei colombari già esistenti l'assegnazione dei loculi (ossari, ecc.), successiva alla prima, avviene con possibilità di scelta da parte dei familiari tra quelli disponibili, come risultanti da un elenco che l'ufficio competente dovrà redige all'inizio di ogni anno ed eventualmente aggiornare costantemente in funzione di eventuali loculi resisi disponibili.

Contestualmente alla sepoltura individuale e su richiesta dei familiari, viene prevista la possibilità di assegnare in prossimità, un solo ulteriore loculo per il coniuge del defunto ancora in vita nel caso quest'ultimo abbia un'età (come millesimo) pari o superiore ad anni 70. Mediante pubblicazione di apposito bando riportante i criteri di assegnazione preventivamente stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale che autorizza, può essere effettuata preconcessione sui progetti esecutivi di costruzione dei nuovi colombari o, se ritenuto opportuno, per loculi disponibili nei colombari già esistenti.

Nei loculi già occupati da salme o resti mortali è consentita, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e solamente per i familiari del concessionario, la tumulazione di:

a) nuova salma e nel qual caso dovrà essere pagata una ulteriore somma di concessione pari al 40% del costo attuale del loculo;

b) resti mortali (o ceneri) e nel qual caso dovrà però essere pagata una somma pari al 20% del costo attuale del loculo;

E solo per il caso a) se trattasi di loculi in concessione perpetua verrà meno tale peculiarità e dovrà quindi essere stipulato un nuovo contratto di concessione avente la durata prevista dal vigente regolamento di polizia mortuaria.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al comma precedente, pena la decadenza, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta viene presentata provvisoriamente da terzi, il concessionario;

4. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

5. Coloro che, unicamente per pregressa carenza di loculi, si avvalgono di tumulazioni provvisorie presso loculi di altri concessionari, hanno priorità per la preconcessione e/o concessione di loculi i quali appena disponibili vanno comunque assegnati, con apposito atto del responsabile dell'ufficio competente, per rendere la tumulazione definitiva.



6. I manufatti e le aree per tombe di famiglia non possono essere concesse a nuclei familiari che non abbiano conseguito la residenza da almeno 3 anni dalla pubblicazione del bando per le assegnazioni. Possono però essere concesse, anche a famiglie non residenti nel Comune di Filottrano, quando il richiedente risulti nativo nel Comune di Filottrano.

7. La concessione non può, essere fatta a persona o ad enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 56 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

1. Salvo quanto già previsto dall'art.54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente.

3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

4. Le sepolture private a tumulazione su lotto privato in concessione, possono essere concesse a due o più famiglie distinte. In dette sepolture, a richiesta dei concessionari, oltre alle persone obbligate, di cui all'art. 433 del Codice Civile, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con i concessionari o con persone della propria famiglia al momento del decesso, o in qualsiasi momento precedente al decesso; nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

5. Le particolari benemerienze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare dall'atto di concessione o dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. E' ammessa la condivisione delle concessioni cimiteriali per le sepolture di cui al comma 4) elusivamente prima della sottoscrizione del relativo contratto. La quota di compartecipazione del concessionario originario dovrà essere sempre maggiore di quella dei contitolari. Eventuali condivisioni tra terzi ed i titolari della concessione cimiteriale successivi alla sottoscrizione del contratto o comunque in esso non indicati, sono nulli ed i terzi non potranno vantare alcun diritto sulla concessione cimiteriale.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. I concessionari di aree per la costruzione di tombe di famiglia a lavori ultimati debbono numerare i loculi in esse realizzati comunicando (in sede di sottoscrizione del



contratto o con successiva apposita lettera sottoscritta da tutti gli interessati da inoltrare contestualmente alla richiesta dello svincolo delle polizie prestate per l'esecuzione dei lavori di costruzione della tomba) la relativa ripartizione. Per le tombe già esistenti i concessionari su disposizione del competente ufficio dovranno provvedere, con spese a totale loro carico, alla suddetta numerazione comunicando con lettera sottoscritta dai tutti gli intestatari l'eventuale ripartizione.

ART. 57 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e, per le tombe di famiglia, anche straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione delle opere necessarie, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori, a spese del concessionario negligente.

3. Qualora il Comune provveda ad eseguire degli interventi di manutenzione straordinaria dei colombari non conseguenti a cause di forza maggiore ma per fatiscenza e vetustà del corpo di fabbrica, i concessionari dei loculi, ossari e cellette ivi presenti dovranno versare la quota parte determinata dividendo la spesa complessiva sostenuta per il numero totale degli stessi come risultante da apposito atto.

ART. 58 - COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA, TERMINI

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.

2. L'atto di concessione comporta la richiesta di concessione edilizia per il progetto di costruzione o rifacimento del manufatto che si intenderà effettuare. L'atto di concessione è subordinato inoltre al deposito infruttifero di una cauzione pari al 10% (dieci per cento) del valore della costruzione, determinata sulla base di parametri unitari stabiliti dall'Ufficio.

3. La richiesta della concessione edilizia di cui al comma precedente deve avvenire entro 1 anno dalla stipula dell'atto, i lavori dovranno essere completati entro i successivi 3 (tre) anni dalla data del rilascio della concessione edilizia originaria. L'inosservanza dei suddetti termini, come la decadenza della concessione edilizia, comporta la revoca della concessione cimiteriale senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate alla stipula dell'atto.

Qualora l'opera sia stata iniziata, ma non completata entro i termini sopradetti, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e delle opere ivi realizzate, nonché della cauzione di cui al comma precedente, essendo tenuto alla sola restituzione dell'importo della concessione già versata e dell'importo delle opere eseguite

3bis. La restituzione di tali somme avverrà solo dopo che il Comune le ha nuovamente incamerate a seguito di concessione dell'area, con il sovrastante manufatto, effettuata a favore di altra/e famiglia/e la/e quale/i dovrà/anno completare l'opera nei suddetti termini.

3ter. E' comunque fatta salva la facoltà da parte delle Giunta Comunale concedere, una sola volta per la stessa concessione cimiteriale, con apposito atto deliberativo e per motivate giustificazione risultanti da relativa istruttoria predisposta dall'ufficio competente, una sanatoria e/o una adeguata proroga, per un periodo massimo di due



anni decorrenti dall'atto deliberativo, finalizzata al completamento del corpo di fabbrica. In ogni caso si provvederà all'escussione della cauzione di cui al precedente comma 2[^], nel caso in cui entro i suddetti termini non sia stata realizzata almeno la struttura portante e la copertura del corpo di fabbrica.

4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.

5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche e al presente regolamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; eseguito l'accertamento si procede allo svincolo della cauzione.

6. Gli ordini dei loculi non possono essere superiori a 5 in altezza, per uno sviluppo massimo complessivo di mt. 5,00. Il metodo di identificazione di detta altezza massima fa riferimento al vigente regolamento edilizio comunale, ferma restando l'inammissibilità dell'incremento dell'altezza a valle del 20% per i terreni in forte declivio.

7. Il piano del primo ordine di loculi dovrà essere sopraelevato, rispetto a quello di calpestio, di almeno 30 cm.

8. La struttura portante e di tamponamento potrà essere in calcestruzzo o in muratura e comunque dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 76 e seguenti del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.

9. Le finiture esterne delle pareti non dovranno essere effettuate ad intonaco comune, tinteggiato, o ad intonaco plastico, o con pannelli prefabbricati di qualsiasi materiale, come pure sono vietate le pietre appartenenti alla categoria dei graniti. Gli infissi esterni saranno in ferro battuto o in alluminio anodizzato di colore nero, opacizzato. I canali, i discendenti e le scossaline saranno in rame.

10. Le coperture potranno essere in piano o a falde, purchè queste ultime non posseggano una pendenza superiore al 30%. Il manto di copertura potrà essere in coppo o tegola laterizia, in rame, piombo, elementi in pietra naturale. I cornicioni avranno le stesse caratteristiche di cui in precedenza per le altre parti murarie. La proiezione in pianta dell'ingombro dei cornicioni dovrà rimanere all'interno dell'area oggetto di concessione.

11. E' fatta salva la possibilità di valutare, da parte della Commissione Edilizia, tipologie diverse di finiture esterne in relazione ad oggettive esigenze di uniformarsi alle costruzioni circostanti.

12. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere direttamente alla costruzione di tombe di famiglia da concedere ai privati, nonchè di definire un'unica tipologia architettonica per zone omogenee destinate alla costruzione di tombe di famiglia.

13. Nei limiti della capienza, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno ivi presente un feretro.

14. Nelle aree previste per la realizzazione di sepolture private a tumulazione sotterranea possono essere effettuati tutti gli interventi monumentali ed artistici con le caratteristiche di cui ai precedenti commi del presente articolo. E' possibile pertanto realizzare sarcofaghi esterni ed interni purchè l'intervento non ecceda mt. 1,00 dal piano naturale del terreno. Eventuali deroghe sull'uso dei materiali da impiegarsi, verranno valutati caso per caso in sede di Commissione Edilizia. Le porzioni interrato non dovranno eccedere i confini del lotto concesso.

ART. 59 - INTERVENTI NELLA PARTE STORICA



1. In detta area, così come identificata nel piano regolatore cimiteriale, sono consentiti solo interventi di rigoroso restauro monumentale dei manufatti esistenti, ad eccezione delle seguenti opere:

- sostituzione di vecchie foto, scritte o elementi iconografici appartenenti a precedenti possessori del tumulo;
- rifacimento o realizzazione ex-novo di impermeabilizzazione; - rifacimento di elementi o porzioni di manufatti in calcestruzzo cementizio, mantenendo gli ingombri massimi esistenti, da realizzarsi anche con materiale diverso purchè in pietra naturale (escluso l'uso dei graniti) salvo che ciò non pregiudichi in maniera rilevante l'aspetto esteriore dell'esistente;
- nelle aree libere di nuova istituzione non è consentita la realizzazione di sarcofagi esterni, mentre per il resto valgono le norme di cui all'articolo 58;
- la necessità di demolizione completa comporterà sempre la fedele e rigorosa ricostruzione.

2. E' fatta salva e impregiudicata la possibilità di sottoporre all'esame della Commissione Edilizia il progetto di una nuova realizzazione comunque eseguita, laddove l'esistente non risulti possedere requisiti storico-artistici tali da motivarne la conservazione, ovvero in presenza di aree libere residue, purchè la nuova realizzazione abbia caratteristiche adeguate e rispettose della tipologia dei manufatti esistenti nelle aree circostanti.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 60 - DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
4. In caso di decesso del concessionario si fa riferimento a quanto disposto al successivo articolo 64.

ART. 61 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO E RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEI LOCULI.

1. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo determinato sulla base del calcolo del prezzo medio unitario (P.M.U.) e del prezzo netto unitario (P.N.U.) calcolato nei modi di seguito indicati.
2. Il prezzo medio unitario di concessione dei loculi dalla data di approvazione del presente regolamento viene determinato in € 810,00 per i colombari dal n°1 al n°12 (compresi i colombari Valeri e Cantucci) ed in € 1.660,00 per i colombari dal n°7/retro al n°13. Esso può essere rivalutato annualmente, contestualmente all'approvazione delle tariffe a domanda da parte dell'organo comunale competente.
3. Il prezzo netto unitario di concessione dei loculi viene determinato con percentuali di variazione riferite al prezzo medio unitario di cui al comma precedente, rilevabili dal seguente abaco:

COLOMBARIO		VETUSTA' DI COSTRUZIONE	
------------	--	-------------------------	--



	oltre	oltre	oltre	oltre	da 0 a
	20 anni	15 anni	10 anni	5 anni	5 anni
File 1° e 4°:	40%	50%	60%	70%	75%
File 2° e 3°:	50%	60%	70%	80%	85%
Oltre la 4° fila:	35%	45%	50%	55%	60%

4. Per le concessioni limitate nel tempo, la somma da corrispondere in caso di rinuncia anticipata (retrocessione), verrà ridotta alla seguente formula:

$$D = a - (a \times c) / b$$

a = 85% del prezzo netto unitario di concessione calcolato in base al comma 3°;

b = numero anni di validità della concessione;

c = numero anni compresi tra la data di rinuncia e quella dell'inizio della concessione, arrotondati per difetto;

D = somma da corrispondere al rinunciatario di concessione limitata.

La somma da versare al rinunciatario verrà corrisposta e calcolata al momento in cui la concessione rinunciata verrà assegnata al nuovo titolare.

5. Si specifica che non sarà dovuto alcun rimborso in caso di retrocessione di loculi ossari, loculi angioletti e celle cinerarie.

ART. 62 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE GIA' EDIFICATE.

1. Il prezzo netto convenzionale di concessione delle cappelline private è stabilito in € 1.000,00= (euro mille/00) per ogni loculo in esse contenuto, che può essere rivalutato annualmente, contestualmente all'approvazione delle tariffe a domanda da parte dell'organo comunale competente.

2. Gli aventi diritto possono rinunciare anticipatamente alla concessione cimiteriale a favore del Comune, il quale corrisponderà, per le concessioni limitate nel tempo, una somma determinata in base alla formula matematica di cui al comma 4° dell'articolo precedente.

4. La somma da versare al rinunciatario verrà corrisposta e calcolata al momento in cui la concessione rinunciata verrà assegnata al nuovo titolare.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 63 - REVOCA

1. Oltre a quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

ART. 64 - MORTE DEL CONCESSIONARIO, DECADENZA

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.56, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro TRE MESI dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Nella designazione del suddetto rappresentante, a parità del grado di parentela, andrà data



priorità nel seguente ordine ai residenti nel comune di Filottrano, ai nativi ed all'anzianità.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Responsabile dell'ufficio, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione al termine del periodo sopra indicato, il Comune sollecita i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile e, trascorso un ulteriore mese dalla data del sollecito senza che sia avvenuta la designazione, procede d'ufficio alla dichiarazione di decadenza della concessione.

3. Si ha il caso di famiglia estinta quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 56, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari. Se la famiglia viene ad estinguersi, decorsi 12 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione di cui al presente articolo.

4. La decadenza della concessione può essere dichiarata altresì nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, comma 7°;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o del presente regolamento

g) per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate;

h) per mancato utilizzo della sepoltura da parte del concessionario o di uno degli aventi titolo ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile a seguito di trasferimento di salma o dei resti mortali in altro cimitero od in altra sepoltura.

5. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f), g), h) del precedente comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

6. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

7. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ART. 65 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, sarà disposto, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.



2. Dopodiché l'organo competente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune che potrà, successivamente, assegnare a terzi.

ART. 66-ESTINZINE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 56, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n.285

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LA VORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 67 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc , e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell' ufficio competente.

3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

5. E' vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto delle salme, di materiale da utilizzare nel cimitero e per il trasporto dei rifiuti.

ART.68 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio competente, su conforme parere del coordinatore sanitario e dopo l'esame da parte della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento, con particolare riferimento all'art. 58 e seguente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del competente ufficio comunale.



6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ART. 69 - RECINZIONE AREE, MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 70 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio 9 in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....



ART. 71 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ART. 72 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese che operano all'interno del cimitero devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, nel periodo compreso tra la settimana precedente e quella successiva al 2 Novembre.
2. I lavori vanno altresì sospesi in occasione di onoranze funebri che si svolgono nelle aree immediatamente adiacenti al cantiere.

ART. 73 - VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 58.

ART. 74 - OBBLIGHI E DMETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un. comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, *per* quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è Vietato:
 - a) eseguire: all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo *per* conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
 - c) effettuare attività promozionale nei confronti di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.



5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19/9/1994 .

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 75 - FUNZIONI, LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti del defunto, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del TU della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R 10 settembre 1990, n.285.

ART. 76 - DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offiire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 77 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti sii cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti.



ART. 78 - MAPPA

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3; Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 79 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) la variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

ART. 80 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base li dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 81- SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L' ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 78.



ART. 82 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione ordinarie occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

CAPO II - TARIFFE E SANZIONI

ART. 83 - CANONI ANNUI

1. I canoni relativi alla gestione del Cimitero vengono fissati annualmente da parte dell'organo comunale competente, con apposito provvedimento amministrativo, che fisserà inoltre i termini e le modalità di riscossione degli stessi.
2. In particolare, riguardo al canone annuo per la luce votiva, questo verrà riscosso anticipatamente nel periodo antecedente il mese di novembre dell'anno che precede il periodo di utilizzo.

ART. 84 - SANZIONI

1. Tutte le violazioni contenute negli articoli 46, 47 e 48 del presente regolamento, se non sanzionate da leggi apposite, verranno punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00= ad € 1.000,00=.
2. Si applicheranno le procedure contravvenzionali di cui alla Legge n. 689/1982.
3. La Polizia Municipale locale è incaricata in via primaria dell'accertamento, contestazione e verbalizzazione delle violazioni anzidette. La medesima può procedere alla verbalizzazione su segnalazione scritta, certificata e motivata, dal personale addetto al servizio cimiteriale.

CAPO III - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 85 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi, sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 86-CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole,



monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. .

ART. 87 - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art.107 del D.Lgs n°267/2000, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio ove previsto dallo Statuto, o in alternativa, al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ad ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 88 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE, MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n°803 del 21/10/1975, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione..

2. Tale istituto si applica infatti ai beni demaniali, suscettibili di utilizzo in via esclusiva da parte di terzi, allorché il suddetto utilizzo non è regolarmente autorizzato da specifico atto amministrativo. Pertanto il riconoscimento della concessione cimiteriale costituita di fatto avviene, anziché ordinariamente in via giurisdizionale, in via amministrativa secondo le modalità e procedure di seguito riportate:

a) modalità per verificare la sussistenza del diritto di concessione.

⇒ *Previa approvazione di atto deliberativo della Giunta Comune con il quale viene autorizzata l'attivazione della procedura di regolarizzazione, l'Ufficio competente procede alla pubblicazione di apposito Avviso Pubblico rivolto a coloro i quali debbono sanare pregresse concessioni cimiteriali costituite di fatto ma non in diritto.*

Tale avviso, dovrà indicare le incombenze necessarie per ottenere il riconoscimento della concessione, dovrà essere affisso per non meno di 6 (sei) mesi in tutti gli spazi pubblici destinati allo scopo nonché sui relativi colombari e/o tombe di famiglia ed inoltre dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune unitamente alla modulistica necessaria per presentare l'istanza. Eventualmente anche il giornalino "Filottrano notizie" potrà essere utilizzato per un'adeguata divulgazione dell'avviso pubblico e di tutte le incombenze a carico degli interessati.

⇒ *In esito a tale pubblicazione e sulla base dei dati in possesso al Comune (pagamento luce votiva, vecchi registri di pagamento canone di concessione,*



ecc....) l'ufficio potrà stabilire di inviare una comunicazione direttamente ai cittadini che potrebbero vantare diritti sulle concessioni da regolarizzare. Tale comunicazione dovrà indicare le incombenze necessarie per ottenere il riconoscimento della concessione.

⇒ *In subordine alla suddetta procedura e per la parte di loculi e/o tombe relativamente ai/alle quali non si è avuto alcun riscontro, l'Ufficio competente deve attivare una ricerca presso l'Agenzia delle Entrate ovvero presso l'Archivio Notarile per accertare l'esistenza o meno dei contratti di concessione che risultano mancanti presso l'archivio comunale.*

b) riconoscimento e regolarizzazione del diritto di concessione

⇒ *L'interessato che intende perfezionare il suo diritto dovrà pertanto formulare apposita istanza utilizzando la modulistica predisposta dal competente Ufficio Comunale il quale, effettuati i riscontri del caso, regolarizzerà con apposito atto la concessione per la durata meglio specificata di seguito.*

⇒ *Il riconoscimento della concessione può avvenire solo a favore di coloro i quali abbiano, con il defunto ivi tumulato, uno dei rapporti di parentela specificati dall'art.433 del codice civile;*

⇒ *Nel caso di loculi e/o tombe liberi/e il riconoscimento del diritto di concessione sarà subordinato alla presentazione da parte degli eredi interessati, unitamente all'istanza di regolarizzazione, della documentazione attestante tale diritto (ricevute pagamento loculi e/o area cimiteriale, concessioni edilizie rilasciate per realizzazione tombe di famiglia, ecc.....) o al rinvenimento negli archivi comunali di analoga documentazione (vecchi registri di pagamento, ecc.....). Se dalla documentazione dovesse risultare che vi sia stato un trasferimento di concessione a terzi (trasferimento tra privati), come previsto dall'art.55 c.2 del presente regolamento, ciò comporterà la decadenza della concessione stessa ed il relativo loculo rientrerà nella piene disponibilità del Comune;*

⇒ *I loculi i quali a seguito dell'espletamento dell'iter in parola rientreranno nella piena disponibilità del Comune potranno essere assegnati a coloro i quali avendo età pari o superiore ad anni 70 (settanta) come millesimo, risultano avere tumulato il loro coniuge nel colombario oggetto di regolarizzazione. In questo caso l'interessato dovrà presentare apposita istanza durante il periodo di pubblicazione del sopra detto avviso e l'assegnazione avverrà dietro pagamento del canone di concessione e delle spese contrattuali stabilite sulla base delle tariffe e delle norme regolamentari vigenti, così come per quanto riguarda la decorrenza e la durata della concessione cimiteriale.*

c) decadenza del diritto di concessione

⇒ *Relativamente ai loculi e/o tombe che accolgono al loro interno delle salme e per i quali nei termini dell'avviso non sia pervenuta nessuna istanza di riconoscimento, l'Ufficio competente dovrà effettuare una ricerca anagrafica per trovare i legittimi eredi del defunto ivi tumulato con i quali regolarizzare la tumulazione o, in caso di mancato interesse, con i quali ratificare la rinuncia alla concessione.*

⇒ *Relativamente ai loculi e/o tombe vuoti e per i quali nei termini dell'avviso non sia pervenuta nessuna istanza di riconoscimento l'Ufficio effettua le sopra dette verifiche di archivio finalizzate al rinvenimento dei contratti di concessione ed in caso negativo ne determina la piene disponibilità da parte del comune. In caso*



contrario attiva la procedura di regolarizzazione contattando gli eventuali eredi in vita;

⇒ *I loculi per i quali sono pervenute dichiarazioni di rinuncia o per i quali non è stato possibile reperire alcun referente, rientrano nella piena disponibilità dell'Ente a decorrere dalla data dell'apposito atto emesso dal competente Ufficio. In tal caso Comune provvederà a sue spese a renderli liberi da salme e/o resti mortali, qualora ve ne fosse bisogno, e potrà riassegnarli a nuovo concessionario, senza ulteriori comunicazioni e/o autorizzazioni agli/dagli interessati e nel rispetto del vigente regolamento di polizia mortuaria;*

d) decorrenza e durata della concessione

La decorrenza e la durata della concessione cimiteriale verranno stabilite in base alle Leggi e/o Regolamenti in vigore al momento del presunto inizio del diritto di concessione o di utilizzo del loculo o area cimiteriale. Per le concessioni aventi i requisiti di PERPETUITA' il riconoscimento del diritto avverrà con l'emanazione di atto amministrativo contenente i/nominativi/o dei/l nuovi/o concessionari/o e, nel caso in cui gli aventi diritto pretendano la sottoscrizione di un contratto di concessione, la durata non potrà essere superiore a NOVANTANOVE anni.

Le altre concessioni avranno una durata novantanovenale o inferiore in base alle Leggi e/o regolamenti vigenti al momento dell'inizio della concessione o del primo utilizzo del loculo e saranno regolarizzare tramite stipula di apposito contratto di concessione.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della Concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

5. Entro UN ANNO dall'entrata in vigore del presente regolamento, è consentito ai titolari di concessioni cimiteriali a tumulazione individuale di retrocedere il loculo assegnato ed ottenere, gratuitamente, l'esecuzione della estumulazione straordinaria interamente a carico del Comune.

6. Entro il termine di cui al comma precedente, il concessionario avrà diritto al rimborso del loculo retrocesso nei modi e termini stabiliti dagli articoli 61 e 62 del presente regolamento.

ART. 89 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI, NORMA TRANSITORIA

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.